



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare n. 102159 del 14 febbraio 2018

Modifiche e integrazioni alla circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 recante “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014 concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative”.

Ai soggetti interessati

*All’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa –
Invitalia S.p.a.*

PREMESSA

Con la circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 (di seguito, la “Circolare”) sono state definite le modalità, le forme e i termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative. Con la Circolare sono state inoltre fornite specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie ed ai punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni e sono state altresì indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

Con decreto ministeriale 9 agosto 2016, al fine di assicurare la continuità dell’azione di sostegno alla nuova imprenditorialità innovativa nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), sono state assegnate allo strumento, nei limiti di quanto stabilito all’articolo 1 del predetto decreto ministeriale, le risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FERS, il cui utilizzo pone specifici obblighi a carico dei beneficiari.

Successivamente il decreto ministeriale 9 agosto 2017 ha adeguato i contenuti del decreto ministeriale 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, recante la disciplina delle “start-up innovative”, al fine di consentire, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, il sostegno ad una platea più ampia di beneficiari e determinare condizioni più favorevoli in termini di spese ammissibili e modalità di erogazione per le imprese richiedenti le agevolazioni, in conformità alla disciplina predetta come evolutasi nel tempo.



Alla luce delle modificazioni riguardanti il provvedimento di attuazione dello strumento, il citato decreto ministeriale 24 settembre 2014, nonché dell'utilizzo di risorse cofinanziate dal FESR, si rende pertanto necessario, per garantire la corretta attuazione della misura di aiuto, apportare alla Circolare le modifiche ed integrazioni indicate nel successivo paragrafo.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 68032 DEL 10 DICEMBRE 2014

Per le motivazioni illustrate in premessa, alla circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 sono apportate le modifiche di seguito indicate.

1. Modifiche al punto 1 - Premessa

1.1. Al punto 1.1 le parole “, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2014,” sono sostituite dalle seguenti: “e successive modifiche e integrazioni”.

2. Modifiche al punto 2 - Definizioni

2.1. Al punto 2.1, lettera a), dopo le parole “in data 13 novembre 2014” sono inserite le seguenti: “e successive modifiche e integrazioni”.

3. Modifiche al punto 3 – Risorse finanziarie disponibili

3.1. Il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

“3.1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al Decreto sono utilizzate le disponibilità finanziarie, anche a valere sulle risorse comunitarie, previste nell’ambito delle disposizioni di legge vigenti e dei decreti ministeriali già adottati, nonché le disponibilità finanziarie che si dovessero rendere disponibili a seguito di eventuale rimodulazione delle dotazioni previste. E’ fatta salva la possibilità di individuare, anche da parte del Ministro dello sviluppo economico, ulteriori risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente circolare.”.

3.2. I punti 3.2 e 3.3 sono abrogati.

4. Modifiche al punto 4 – Soggetti beneficiari

4.1. Al punto 4.1, lettera a), le parole “48 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “60 mesi”.

4.2. Il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

“4.2. Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore, ed entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni. La documentazione attestante l’avvenuta costituzione della società, nonché la copia della richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, devono essere presentate al Soggetto gestore entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla



ricezione della comunicazione suddetta. La mancata costituzione della società nonché la mancata richiesta di iscrizione della stessa nella sezione speciale del Registro delle imprese oltre il predetto termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni determina la decadenza della domanda di ammissione. L'effettiva iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la risoluzione unilaterale del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e la conseguente revoca delle agevolazioni concesse.

La costituzione della società senza la partecipazione in qualità di socio di uno o più soggetti indicati come componenti della compagine nel piano di impresa di cui al successivo punto 5.8, deve essere preventivamente oggetto di richiesta via PEC al Soggetto gestore che provvede, anche a seguito di un eventuale colloquio, a valutarne la coerenza con il piano di impresa e a comunicare l'approvazione o il diniego della richiesta stessa. In caso di diniego, il mancato ripristino dell'assetto societario indicato nel piano di impresa determina la decadenza della domanda di ammissione.”.

- 4.3. Al punto 4.4 le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “30 (trenta) giorni” e dopo le parole “di cui al medesimo punto 4.2” sono inserite le seguenti: “fatto salvo quanto previsto dal punto 4.3, lettera a), relativamente alla dimostrazione da parte dell'impresa dell'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, che potrà essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione.”.

5. Modifiche al punto 5 – Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa

- 5.1. Al punto 5.11 le parole “entro 90 (novanta) giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 (trenta) giorni”.

6. Modifiche al punto 6 – Concessione delle agevolazioni

- 6.1. Il punto 6.1 è sostituito dal seguente:

“6.1. All'esito del procedimento istruttorio di cui al punto 12, il Soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà comunicazione all'impresa. Nel caso di comunicazione di ammissione alle agevolazioni il Soggetto gestore provvede contestualmente a richiedere la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3. La documentazione richiesta dovrà pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione.”.

7. Modifiche al punto 7 – Obblighi del beneficiario e vincoli sull'attività

- 7.1. Al punto 7.1 alla fine della lettera e) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera e) è inserita la seguente:

“e-bis) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto. Il Ministero può stabilire, per le imprese ammesse alle agevolazioni con l'utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo



140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, dandone comunicazione all'impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati.”.

8. Modifiche al punto 9 – Forma e intensità dell'aiuto

8.1. Al punto 9.1 le parole “*nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel Territorio del cratere sismico aquilano*” sono sostituite dalle seguenti: “*nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia*”.

8.2. Al punto 9.6, lettera a), le parole “*nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel Territorio del cratere sismico aquilano*” sono sostituite dalle seguenti: “*nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia*”.

9. Modifiche al punto 10 – Spese ammissibili

9.1. Al punto 10.1:

- a) nell'alinea, dopo le parole “*programmi di investimento*” sono inserite le seguenti: “*, funzionali alla realizzazione del progetto,*”;
- b) alla lettera a) le parole “*, funzionali alla realizzazione del progetto*” sono soppresse;
- c) alla lettera b) le parole “*funzionali al progetto*” sono soppresse;
- d) alla lettera c) dopo la parola “*brevetti*” è inserita la seguente: “*, marchi*”;
- e) alla lettera e) le parole “*funzionali al progetto di investimento,*” sono soppresse;
- f) alla fine della lettera e) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera e) è inserita la seguente:
“*e-bis) investimenti in marketing e web marketing.*”.

9.2. Al punto 10.3, lettera e), le parole “*13.11*” sono sostituite dalle seguenti: “*13.8*”.

9.3. Dopo il punto 10.8 è inserito il seguente:

“10.8-bis. Sono agevolabili entro il limite del 20% (venti per cento) dell'importo totale ammesso per le altre categorie di spesa gli investimenti in marketing e/o web marketing, intesi quali spese relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e alle attività propedeutiche alla promozione dell'innovazione oggetto del programma di investimento proposto, ivi incluse le spese di pubblicità e di promozione di carattere non ricorrente riconducibili a piani pluriennali finalizzati al lancio dell'innovazione proposta.”.

10. Modifiche al punto 11 – Costi ammissibili

10.1. Al punto 11.3 le parole “*, sostenuti a partire dalla data di invio telematico della domanda di cui al punto 5.7*” sono soppresse.

11. Modifiche al punto 12 – Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

11.1. Il punto 12.7 è sostituito dal seguente:



“12.7. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, la valutazione di cui al punto 12.4 tiene conto anche dei criteri di selezione delle operazioni del medesimo Programma operativo, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015.”.

12. Modifiche al punto 13 – Erogazione delle agevolazioni dei programmi di investimento

12.1. Il punto 13 è sostituito dal seguente:

“13. Erogazione delle agevolazioni dei programmi di investimento.

13.1. Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, di cui al punto 10.1, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.

13.2. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria avviene utilizzando le modalità indicate ai successivi punti 13.2.1 (Fatture quietanzate o non quietanzate) e 13.2.2 (Conto vincolato/Convenzione ABI), che risultano essere alternative e la cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni sul programma di investimento, non è modificabile nel corso della realizzazione del programma.

13.2.1. Fatture quietanzate o non quietanzate

La rendicontazione di stati di avanzamento lavori avviene mediante la presentazione di:

- a) titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate);*
- b) titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento dovrà essere dimostrato entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall'accreditamento delle relative agevolazioni da parte del Soggetto gestore, pena la revoca delle agevolazioni concesse (fatture non quietanzate).*

Le modalità di presentazione delle richieste di erogazione di cui alle lettere a) e b) del presente punto sono da intendersi alternative rispetto alla singola richiesta di erogazione delle agevolazioni sul programma degli investimenti. L'impresa beneficiaria che opta per una delle modalità di erogazione di cui alle lettere a) e b) del presente punto può richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, previa presentazione di fideiussione a favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 5.7 e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. Nel caso in cui la società beneficiaria abbia richiesto e ottenuto l'erogazione dell'anticipazione, il primo stato



di avanzamento lavori dovrà essere di importo almeno pari all'anticipazione stessa. La presentazione della richiesta di erogazione successiva a quella presentata secondo le modalità di cui alla lettera b) del presente punto è subordinata al positivo esito della dimostrazione dei pagamenti relativi alla totalità dei titoli di spesa ammessi alle agevolazioni in sede di erogazione dello stato di avanzamento lavori precedente. La richiesta di erogazione relativa allo stato avanzamento lavori a saldo deve sempre avere ad oggetto titoli di spesa quietanzati. La documentazione di spesa da presentare deve, pertanto, comprendere le fatture d'acquisto e le quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.

13.2.2. Conto vincolato/Convenzione ABI

Le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di cui al punto 10.1, sono erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate attraverso l'utilizzo di uno specifico contratto di conto corrente, secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI).

13.3. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 5.7, nel rispetto dei seguenti termini:

- a) l'anticipazione di cui al punto 13.2.1, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data suddetta;*
- b) nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 60 (sessanta) giorni dal termine di cui al punto 10.2, lettera b), fatta salva l'eventuale richiesta di proroga fino a 6 (sei) mesi da parte dell'impresa entro i termini di cui al richiamato punto 10.2, lettera b).*

13.4. Il Soggetto gestore valuta la richiesta di proroga di cui alla lettera b) del punto 13.3, comunicando all'impresa richiedente l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre il termine di cui al punto 10.2, lettera b), saranno rigettate da parte del Soggetto gestore.

13.5. Nel caso di anticipazione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione, oltre alla fideiussione di cui al punto 13.2.1, dovrà essere corredata della documentazione attestante l'effettiva iscrizione dell'impresa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, nonché l'inesistenza, mediante autocertificazione, di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. L'anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo che l'impresa matura sui singoli stati di



avanzamento lavori; la fideiussione di cui al punto 13.2.1 è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.

13.6. Nel caso di stati di avanzamento lavori precedenti il saldo, costituisce parte integrante della richiesta di erogazione, oltre alla documentazione attestante l'effettiva iscrizione dell'impresa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la documentazione relativa a:

- a) la disponibilità dei locali idonei all'attività;*
- b) l'avanzamento contabile del programma di investimento;*
- c) limitatamente alle richieste di erogazione presentate secondo le modalità di cui al punto 13.2.1, lettera a), l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori.*

L'impresa deve inoltre presentare la dichiarazione, tramite autocertificazione:

- a) dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa;*
- b) della regolare tenuta delle scritture contabili.*

Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L'erogazione degli stati di avanzamento lavori è subordinata all'esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Entro 45 (quarantacinque) giorni dall'erogazione degli stati di avanzamento lavori presentati secondo le modalità previste al punto 13.2.1, lettera b), l'impresa beneficiaria dovrà fornire l'evidenza dei pagamenti della totalità delle spese relative agli investimenti ammessi nello stato di avanzamento lavori erogato e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori.

13.7. Nel caso di stato di avanzamento lavori a saldo o in unica soluzione, costituisce parte integrante della richiesta di erogazione, oltre alla documentazione attestante l'effettiva iscrizione dell'impresa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la documentazione relativa a:

- a) la disponibilità dei locali idonei all'attività;*
- b) l'avanzamento contabile del programma di investimento;*
- c) l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori, fatta salva la fattispecie di cui al punto 13.2.2.*

L'impresa deve inoltre presentare la dichiarazione, tramite autocertificazione, attestante:

- a) l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa;*
- b) la regolare tenuta delle scritture contabili;*



c) *il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività.*

Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

L'erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un'unica soluzione, è subordinata all'esito delle verifiche della documentazione di cui al presente punto e del sopralluogo di cui al punto 15. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.

13.8. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria.

13.9. A distanza di 6 (sei) mesi dall'ultimazione del programma di investimenti, convenzionalmente coincidente con la data di erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, o, in mancanza, con la data del sopralluogo di cui ai punti 15.1 e 15.3, il Soggetto gestore effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l'operatività. Al fine di tale controllo, le imprese beneficiarie trasmettono le informazioni necessarie, secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore, fatta salva l'eventuale richiesta di proroga da parte dell'impresa beneficiaria presentata entro i predetti termini di sei mesi. Il Soggetto gestore può, sulla base della richiesta motivata da parte dell'impresa, concedere un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi per l'avvio dell'attività. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, il Soggetto gestore dispone la revoca totale delle agevolazioni.”.

13. Modifiche al punto 14 – Erogazione delle agevolazioni dei costi di esercizio

13.1. Al punto 14.1 le parole “*per un importo almeno pari al 20% (venti per cento) dei costi complessivamente ammessi*” sono sostituite dalle seguenti: “*per costi relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento*”.

13.2. Al punto 14.2 le parole “*dei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3*” sono sostituite dalle seguenti: “*del singolo semestre o multiplo di semestre oggetto di richiesta di erogazione*”.

13.3. Al punto 14.3 dopo le parole “*documentazione attestante*” sono inserite le seguenti: “*, oltreché l'effettiva iscrizione dell'impresa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese*”.

13.4 Al punto 14.5 l'ultimo periodo è soppresso.



14. Modifiche al punto 15 – Sopralluogo di verifica e controlli periodici

14.1. Al punto 15.3 le parole “13.4, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “13.3, lettera b)”.

15. Modifiche al punto 17 – Revoca delle agevolazioni

15.1. Al punto 17.1:

a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

“c-bis) l’impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del pagamento della totalità delle spese ammesse alle agevolazioni negli stati di avanzamento lavori erogati ai sensi del punto 13.2.1, lettera b), della presente circolare;

c-ter) qualora l’impresa beneficiaria a seguito dei controlli di cui ai punti 13.9 e 14.5 risulti non operativa;

c-quater) qualora l’impresa abbia ricevuto altri contributi pubblici per le spese di cui al punto 10 e i costi di cui al punto 11, fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 16, in merito alla cumulabilità delle agevolazioni con la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;”;

b) alla lettera f) le parole “13.10, 13.12” sono sostituite dalle seguenti: “13.5, 13.6, 13.7, 13.9”.

15.2. Al punto 17.2:

a) alla lettera c) le parole “13.10” sono sostituite dalle seguenti: “13.5, 13.6, 13.7”;

b) alla lettera d) le parole “nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano” sono sostituite dalle seguenti: “nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”.

16. Modifiche al punto 18 – Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione

16.1. Al punto 18.3:

a) alla lettera a) le parole “dagli articoli 60, 61 e 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006” sono sostituite dalle seguenti: “dal Regolamento (UE) n. 1303/2013”;

b) alla lettera b) le parole “Regolamento (CE) n. 1083/2006” sono sostituite dalle seguenti: “Regolamento (UE) n. 1303/2013”;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’Allegato XII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenuto conto di quanto disposto in merito dalle Linee guida e manuale d’uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 allegate al decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;”;

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:



“c-bis) limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l'utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, assicurare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;”;

- e) alla lettera d) le parole “articolo 60, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1083/2006” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013”.

17. Modifiche agli allegati

17.1. All'allegato 1, nella colonna “Attribuzione punteggio”, il punteggio del parametro c.3) è modificato come segue:

- *Non attendibile 0 punti*
- *Parzialmente attendibile 1 punto*
- *Attendibile da 2 a 3 punti.*

17.2. All'allegato 2, nella colonna “Attribuzione punteggio”, il punteggio del parametro c.3) è modificato come segue:

- *Non attendibile 0 punti*
- *Parzialmente attendibile 1 punto*
- *Attendibile da 2 a 3 punti.*

DISPOSIZIONI FINALI

I contenuti della presente circolare, relativamente ai punti 7.1, 8.1, 8.2, 11.1, 15.2, lettera b), e 16, esplicativi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2016, si applicano dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale 9 agosto 2016.

I contenuti della presente circolare, relativamente ai punti 4.1, 4.2 e 9.1, esplicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 9 agosto 2017, si applicano secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 9 agosto 2017.

I contenuti della presente circolare, relativamente ai punti 12.1, 13.1, 13.2, 13.3 e 15.1, lettera a), si applicano anche ai programmi per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), non siano state erogate, a nessun titolo, le agevolazioni.

I contenuti di cui ai punti 4.3, 5.1, 6.1, 9.3 e 17, si applicano anche alle imprese per le quali alla data di pubblicazione della presente circolare nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) non è stato completato l'iter istruttorio di ammissione alle agevolazioni.

I punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 9.2, 10.1, 13.4, 14.1, 15.1, lettera b), e 15.2, lettera a), costituiscono disposizioni di coordinamento.



Si riporta in allegato alla presente circolare il testo aggiornato della circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 contenente le modifiche su riportate.

IL MINISTRO

Firmato Calenda



ALLEGATO

TESTO DELLA CIRCOLARE N. 68032 DEL 10 DICEMBRE 2014 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE SUCCESSIVAMENTE APPORTATE (MODIFICHE IN CARATTERE GRASSETTO; NEGLI ALLEGATI IN CARATTERE GRASSETTO SOTTOLINEATO)

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014 concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.

Ai soggetti interessati

*All’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.a.*

1. Premessa

1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e **successive modifiche e integrazioni** prevede l’istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative, demandando ad un’apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.

1.2. La presente circolare, emessa in base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 8, del suddetto Decreto, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie ed ai punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

2. Definizioni

2.1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Decreto*”: il decreto del Ministero dello sviluppo economico firmato il 24 settembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 13 novembre 2014 e **successive modifiche e integrazioni**;
- b) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- c) “*Regolamento di esenzione*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni;



- d) “*Regolamento de minimis n. 1407/2013*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) “*Regolamento de minimis n. 717/2014*”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;
- f) “*Decreto-legge n. 179/2012*”: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) “*Start-up innovative*”: le imprese di cui all’articolo 25, comma 2, del *decreto-legge n. 179/2012*, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo *decreto-legge n. 179/2012*;
- h) “*Visto start-up*”: il visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, rilasciato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2013, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che intendono costituire un’impresa *start-up innovativa* ai sensi del *decreto-legge n. 179/2012*, in presenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
- i) “*TFUE*”: trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già trattato che istituisce la Comunità europea;
- j) “*Territorio del cratere sismico aquilano*”: il territorio dei comuni, individuati dal decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, di Acciano, Arsita, Barete, Barisciano, Brittolli, Bugnara, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelli, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Civitella Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre de’ Passeri, Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo;
- k) “*Soggetto gestore*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
- l) “*Comitato Tecnico*”: il comitato già istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013.



3. *Risorse finanziarie disponibili*

3.1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al *Decreto* sono utilizzate le disponibilità finanziarie, anche a valere sulle risorse comunitarie, previste nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti e dei decreti ministeriali già adottati, nonché le disponibilità finanziarie che si dovessero rendere disponibili a seguito di eventuale rimodulazione delle dotazioni previste. E' fatta salva la possibilità di individuare, anche da parte del Ministro dello sviluppo economico, ulteriori risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente circolare.

4. *Soggetti beneficiari*

4.1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al *Decreto*, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 4.6, 4.7 e 4.8, le *start-up innovative*:

- a) costituite da non più di **60 mesi** dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.7;
- b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del *Regolamento di esenzione*;
- c) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto al punto 4.5;

4.2. Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una *start-up innovativa*, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del *visto start-up*, purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore, e entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al Registro delle imprese sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, del *decreto-legge n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni. La documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società, nonché la copia della richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, devono essere presentate al *Soggetto gestore* entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta. La mancata costituzione della società nonché la mancata richiesta di iscrizione della stessa nella sezione speciale del Registro delle imprese oltre il predetto termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni determina la decadenza della domanda di ammissione. L'effettiva iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la risoluzione unilaterale del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e la conseguente revoca delle agevolazioni concesse.

La costituzione della società senza la partecipazione in qualità di socio di uno o più soggetti indicati come componenti della compagine nel piano di impresa di cui al successivo punto 5.8, deve essere preventivamente oggetto di richiesta via PEC al Soggetto gestore che provvede, anche a seguito di un eventuale colloquio, a valutarne la coerenza con il piano di impresa e a comunicare l'approvazione o il diniego della richiesta stessa. In caso di diniego, il mancato



ripristino dell'assetto societario indicato nel piano di impresa determina la decadenza della domanda di ammissione.

4.3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al *Decreto*, le imprese di cui al punto 4.1 devono:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del *decreto-legge n. 179/2012*;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal *Ministero* un ordine di recupero;
- f) non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- g) non essere "in difficoltà", secondo quanto previsto dall'articolo 2, *sub* 18, del *Regolamento di esenzione*.
- h) essere in regime di contabilità ordinaria.

4.4. Il possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese già costituite, ovvero entro **30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 4.2 nel caso dei soggetti richiedenti di cui al medesimo punto 4.2 **fatto salvo quanto previsto dal punto 4.3, lettera a), relativamente alla dimostrazione da parte dell'impresa dell'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, che potrà essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione.**

4.5. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 e la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

4.6. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al *Decreto* le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

4.7. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al *Decreto*, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le imprese operanti nei settori:

- a) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del *TFUE*;



b) del settore carbonifero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

4.8. Le agevolazioni di cui al *Decreto* non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

5. *Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa*

5.1. Le agevolazioni di cui al *Decreto* sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

5.2. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa di cui al punto 5.8, possono essere presentate a partire dal giorno 15 gennaio 2015 ore 12.00.

5.3. Le domande presentate prima del termine di cui al punto 5.2 non sono prese in considerazione.

5.4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al precedente punto 3. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. Il *Ministero* comunica, mediante avviso a firma del Direttore Generale della Direzione generale per l'incentivazione alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituisce agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.

5.5. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.

5.6. Le domande di agevolazione sono presentate al *Soggetto gestore* che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle stesse.

5.7. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet www.smartstart.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi saranno resi disponibili dal *Soggetto gestore* in un'apposita sezione del sito sopra indicato almeno 10 gg. prima dell'apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005) dal legale rappresentante della società o, nel caso previsto al punto 4.2, dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima.

5.8. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:



- dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;
- descrizione dell'attività proposta;
- analisi del mercato e relative strategie;
- aspetti tecnici;
- aspetti economico-finanziari;
- una presentazione libera (*pitch*) del progetto in formato .ppt (max. 15 diapositive).

5.9. Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

5.10. Nel caso di imprese già costituite, congiuntamente alla domanda, devono essere trasmesse elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.7, atto costitutivo e statuto della società, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, secondo lo schema reso disponibile dal *Soggetto gestore* in un'apposita sezione del sito di cui al precedente punto 5.7, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3.

5.11. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di società costituenda, la documentazione di cui al punto 5.10 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.7, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

5.12. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 5.7 non saranno prese in esame.

6. *Concessione delle agevolazioni*

6.1. All'esito del procedimento istruttorio di cui al punto 12, il *Soggetto gestore* adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà comunicazione all'impresa. Nel caso di comunicazione di ammissione alle agevolazioni il *Soggetto gestore* provvede contestualmente a richiedere la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3. La documentazione richiesta dovrà pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione.

6.2. Sull'ammissione alle agevolazioni delle imprese che intendono realizzare i piani d'impresa di cui al punto 8.1, lettere *b) e c)*, delibera il *Comitato Tecnico*, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

6.3. Le agevolazioni sono concesse dal *Soggetto gestore* ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il *Soggetto gestore* e l'impresa beneficiaria, che individua le caratteristiche del progetto finanziato, riporta le spese e/o i costi ammessi e la forma e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e di erogazione delle agevolazioni, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.



7. *Obblighi del beneficiario e vincoli sull'attività*

7.1. L'impresa beneficiaria si obbliga a:

- a) consentire, in ogni fase del procedimento, al *Soggetto gestore*, al *Ministero* e a soggetti da questi delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
 - b) comunicare preventivamente, ai fini delle necessarie autorizzazioni, qualunque variazione della sede, dell'attività, dell'atto costitutivo, dello statuto e della compagine sociale;
 - c) dare tempestiva comunicazione al *Soggetto gestore* della eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d) fornire annualmente al *Soggetto gestore* informazioni sull'andamento dell'attività e sulla permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, per un periodo di tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;
 - e) applicare nei confronti dei dipendenti, così come previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria;
- e-bis) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto. Il Ministero può stabilire, per le imprese ammesse alle agevolazioni con l'utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, dandone comunicazione all'impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati.***

8. *Ambito di applicazione e oggetto dell'intervento*

8.1. Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa presentati dai soggetti di cui al punto 4:

- a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
- b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o
- c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

8.2. Relativamente alla lettera a) del punto 8.1, sono ammissibili alle agevolazioni i piani d'impresa che:



- i. prevedano l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell'impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell'impatto ambientale, oppure
- ii. siano funzionali all' ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore, oppure
- iii. prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato, oppure
- iv. propongano l'adozione di modelli di business orientati all'innovazione sociale, anche attraverso l'offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali.

8.3. Relativamente alla lettera b) del punto 8.1, sono ammissibili alle agevolazioni i piani d'impresa orientati a sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, ovvero adottare tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business con conseguente miglioramento dell'efficienza gestionale, organizzativa e/o produttiva.

8.4. Relativamente alla lettera c) del punto 8.1, sono ammissibili alle agevolazioni i piani d'impresa orientati alla valorizzazione economica:

- i. degli esiti di progetti/studi/ricerche brevettati, oppure che risultino da un progetto/studio/ricerca, effettuati da soggetti (pubblici o privati) in possesso di titoli e/o qualifiche idonei. In particolare, in assenza di risultati brevettati, dovrà darsi evidenza che si tratti di risultati di attività di analisi e/o di lavori sperimentali e/o di indagini pianificate, miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, e che tali attività siano state svolte da soggetti normalmente operanti nel "sistema della ricerca" (università, centri di ricerca, funzioni R&D di aziende, ricercatori operanti in dette organizzazioni). I risultati delle attività di analisi, dei lavori sperimentali, delle indagini pianificate e/o di invenzioni brevettate, devono essere legittimamente sfruttabili, per titolarità o in virtù di accordi, da parte del soggetto proponente;
- ii. del know-how e/o delle conoscenze tecniche, scientifiche e tecnologiche, maturate dai componenti della compagine nell'ambito del "sistema della ricerca" così come sopra definito, opportunamente documentati e dimostrabili.

8.5. I piani di impresa di cui al punto 8.1 possono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento di cui al punto 10.1 e/o il sostenimento dei costi di esercizio di cui al punto 11.1, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) e non inferiore a euro 100.000,00 (centomila).

9. *Forma e intensità dell'aiuto*

9.1. Ai soggetti di cui al punto 4 che realizzano i piani di impresa di cui al punto 8 è concesso un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile,



per un importo pari al 70% (settanta percento) delle spese e/o dei costi ammissibili, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 22, comma 3, lettera a), del Regolamento di esenzione. Per le Start-up innovative localizzate **nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all'80% (ottanta percento) dell'importo del finanziamento agevolato concesso. La quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso rappresenta un contributo concesso all'impresa ai sensi dall'articolo 22, comma 3, lettera c), del Regolamento di esenzione e nei limiti di quanto previsto dal medesimo articolo 22, comma 4, del Regolamento di esenzione;

9.2. Nel caso di Start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l'importo del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1, è pari all'80% (ottanta percento) delle spese e/o dei costi ammissibili.

9.3. I finanziamenti agevolati di cui al punto 9.1:

- a) hanno una durata massima di 8 anni;
- b) sono regolati a "tasso 0";
- c) sono rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, e comunque dopo 48 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3;
- d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9.4. In aggiunta al finanziamento di cui al punto 9.1, limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013 ovvero del Regolamento de minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

9.5. I servizi di cui al punto 9.4 sono erogati alle imprese beneficiarie dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le Start-up innovative, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico.

9.6. Il valore dei servizi di cui al punto 9.4 è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

- a) euro 15.000,00 per le imprese localizzate **nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**;



- b) euro 7.500,00 per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale. Per tali imprese, l'erogazione dei servizi di cui al punto 9.4 è posta a carico dei costi della convenzione di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto.

10. Spese ammissibili

10.1. Nell'ambito dei piani di impresa di cui al punto 8.1 sono ammissibili i programmi di investimento, **funzionali alla realizzazione del progetto**, aventi ad oggetto l'acquisizione di:

- a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici;
- b) componenti hardware e software;
- c) brevetti, **marchi** e licenze;
- d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche nonché relativi interventi correttivi e adeguativi;

e-bis) investimenti in marketing e web marketing.

10.2. I programmi di investimento devono:

- a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 5.7. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- b) essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

10.3. Ai fini dell'ammissibilità, i beni di cui al punto 10.1 devono:

- a) essere ammortizzabili;
- b) essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati;
- c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; in particolare, l'impresa beneficiaria ed i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti¹, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. Infine, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7 si siano trovate nelle

¹ Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).



condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;

- d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni;
- e) essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti, con le modalità indicate al punto **13.8**;

10.4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte. Le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria sono ammissibili ai sensi e nei limiti di quanto previsto ai successivi punti 11 e 11.1, lettera c);

10.5. Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui al punto 10.1 debbono essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare.

10.6. Relativamente alle spese concernenti l'acquisizione di certificazioni, sono agevolabili i soli costi relativi all'acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.

10.7. Le spese di cui alle lettere a) e le componenti hardware di cui alla lettera b) del punto 10.1 devono riferirsi a beni nuovi di fabbrica; non sono ammesse le spese relative all'acquisto di automezzi ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa.

10.8. Sono agevolabili i costi per le consulenze specialistiche tecnologiche, solo se direttamente funzionali al progetto di investimento e non relative alle normali spese di funzionamento dell'impresa, prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico.

10.8-bis. Sono agevolabili entro il limite del 20% (venti per cento) dell'importo totale ammesso per le altre categorie di spesa gli investimenti in marketing e/o web marketing, intese quali spese relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e alle attività propedeutiche alla promozione dell'innovazione oggetto del programma di investimento proposto, ivi incluse le spese di pubblicità e di promozione di carattere non ricorrente riconducibili a piani pluriennali finalizzati al lancio dell'innovazione proposta.

10.9. Sono ammesse le sole spese, al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali, sostenute a partire dalla data di invio telematico della domanda di cui al punto 5.7. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.

11. Costi ammissibili

11.1. Nell'ambito dei piani di impresa di cui al punto 8.1 sono altresì ammissibili i seguenti costi di esercizio, sostenuti dall'impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3:



- a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa, ossia gli interessi derivanti da finanziamenti bancari ordinari concessi a tasso di mercato, fisso o variabile, ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell'agevolazione, stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html maggiorato di 400 punti base in conformità alla Comunicazione della Commissione 2008/C14/02 concernente la revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- b) quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, acquistati nuovi di fabbrica da parte dell'impresa proponente, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attività di impresa, ivi compresi siti internet e piattaforme digitali, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l'agevolazione delle spese di acquisizione ai sensi di quanto previsto al punto 10.1, ammissibili nelle misure massime previste dalla normativa fiscale vigente;
- c) canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lettera b). Sono ammissibili:
 - c.1) canoni di leasing relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lettera b), nuovi di fabbrica, ammissibili nelle misure massime previste dalla normativa fiscale vigente. Sono escluse le fattispecie che configurino, nella forma e/o nella sostanza, la locazione di aziende o di rami di azienda, nonché la locazione da soggetti diversi da imprese. Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura massima di cui alla precedente lettera a). In caso di maxicanone iniziale, esso non è interamente ammissibile nell'esercizio del pagamento, ma deve essere considerato di competenza di tutta la durata del contratto di leasing e pertanto è ammissibile nei limiti della quota di competenza dell'esercizio. Non sono in ogni caso ammissibili i costi per il riscatto dei beni acquisiti in leasing;
 - c.2) i costi di affitto dei beni strumentali di cui alla lettera b), se impiegati nella progettazione, realizzazione, verifica e collaudo, distribuzione di prodotti e/o servizi, ovvero impiegati in attività di ricerca e sviluppo, di automezzi specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa. Sono altresì ammissibili i costi relativi alla fruizione di servizi di hosting e di housing, se strettamente funzionali all'attività aziendale. Sono escluse le fattispecie che configurino, nella forma e/o nella sostanza, l'affitto di aziende o di rami di azienda, la locazione da soggetti diversi da imprese, nonché l'affitto di automezzi diversi da quelli precedentemente definiti;
- d) costi salariali relativi al personale dipendente assunto dall'impresa con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nonché i costi relativi ai collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del Decreto-legge n. 179/2012;
- e) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale;



- f) licenze relative all'utilizzo di software, purché direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa;
- g) servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, purché forniti da incubatori e acceleratori d'impresa, ossia da organismi che istituzionalmente hanno l'obiettivo di accelerare e rendere sistematico il processo di creazione di nuove imprese, fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati. Nel caso detti servizi siano forniti da organismi non classificati come incubatori certificati (art. 25, comma 5, del Decreto-legge n. 179/2012), è necessario fornire un profilo dettagliato dell'incubatore/acceleratore prescelto, ed il *track record* dello stesso, con particolare riferimento ai requisiti di cui al comma 5 ed agli indicatori di cui al comma 7 dell' art. 25 del Decreto-legge n. 179/2012.

11.2. I costi di cui alle lettere c), e) ed f) non potranno riguardare beni di proprietà di soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché di società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti². L'impresa beneficiaria ed i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.

11.3. Sono ammessi i soli costi, al netto dell'IVA. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.

11.4. Ai fini della valutazione di ammissibilità i costi di cui al punto 11.1 debbono essere in sede di domanda analiticamente descritti e quantificati nel loro ammontare.

12. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

12.1. Le domande di agevolazione, corredate dal piano d'impresa, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione o di completamento; la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al precedente punto 6 è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi di richieste di cui all'articolo 6 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 241.

12.2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal punto 12.3, e l'esame di merito, regolato dal punto 12.4.

12.3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto al punto 4 e al punto 8 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d'impresa.

12.4. L'esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:

² Cfr. nota 2



- a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall'impresa e al piano di impresa;
- b) carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
- c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;
- d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa;
- e) fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento, se previsto nel piano di impresa, ossia qualora lo stesso comprenda le spese di cui al punto 10.1.

In allegato, si riporta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d'impresa, nonché delle soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. In particolare:

- l'allegato 1 è applicabile ai piani di impresa che non comprendono le spese di cui al punto 10.1;
- l'allegato 2 è applicabile ai piani di impresa che comprendono le spese di cui al punto 10.1.

Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle agevolazioni, è previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle *start-up innovative*:

- a) che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e che, pertanto, rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- b) che finanziano il piano di impresa per almeno il 30% (trenta per cento) del finanziamento richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle *start-up innovative*, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Nel caso in cui i piani d'impresa non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il *Soggetto gestore* invia tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12.5. Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

12.6. In sede di istruttoria, il *Soggetto gestore* valuta altresì l'ammissibilità delle spese e dei costi richiesti in termini di funzionalità rispetto all'attività proposta, provvedendo, laddove necessario, a ridurre l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.



12.7. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, la valutazione di cui al punto 12.4 tiene conto anche dei criteri di selezione delle operazioni del medesimo Programma operativo, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015.

13. Erogazione delle agevolazioni dei programmi di investimento

13.1. Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, di cui al punto 10.1, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.

13.2. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria avviene utilizzando le modalità indicate ai successivi punti 13.2.1 (Fatture quietanzate o non quietanzate) e 13.2.2 (Conto vincolato/Convenzione ABI), che risultano essere alternative e la cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni sul programma di investimento, non è modificabile nel corso della realizzazione del programma.

13.2.1. Fatture quietanzate o non quietanzate

La rendicontazione di stati di avanzamento lavori avviene mediante la presentazione di:

- a) titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate);
- b) titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento dovrà essere dimostrato entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall'accredito delle relative agevolazioni da parte del *Soggetto gestore*, pena la revoca delle agevolazioni concesse (fatture non quietanzate).

Le modalità di presentazione delle richieste di erogazione di cui alle lettere a) e b) del presente punto sono da intendersi alternative rispetto alla singola richiesta di erogazione delle agevolazioni sul programma degli investimenti. L'impresa beneficiaria che opta per una delle modalità di erogazione di cui alle lettere a) e b) del presente punto può richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, previa presentazione di fideiussione a favore del *Soggetto gestore*. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal *Soggetto gestore* sul sito internet di cui al punto 5.7 e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. Nel caso in cui la società beneficiaria abbia richiesto e ottenuto l'erogazione dell'anticipazione, il primo stato di avanzamento lavori dovrà essere di importo almeno pari all'anticipazione stessa. La presentazione della richiesta di



erogazione successiva a quella presentata secondo le modalità di cui alla lettera *b*) del presente punto è subordinata al positivo esito della dimostrazione dei pagamenti relativi alla totalità dei titoli di spesa ammessi alle agevolazioni in sede di erogazione dello stato di avanzamento lavori precedente. La richiesta di erogazione relativa allo stato avanzamento lavori a saldo deve sempre avere ad oggetto titoli di spesa quietanzati. La documentazione di spesa da presentare deve, pertanto, comprendere le fatture d'acquisto e le quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.

13.2.2. Conto vincolato/Convenzione ABI

Le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di cui al punto 10.1, sono erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate attraverso l'utilizzo di uno specifico contratto di conto corrente, secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI).

13.3. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal *Soggetto gestore* sul sito internet di cui al punto 5.7, nel rispetto dei seguenti termini:

- a*) l'anticipazione di cui al punto 13.2.1, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data suddetta;
- b*) nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 60 (sessanta) giorni dal termine di cui al punto 10.2, lettera *b*), fatta salva l'eventuale richiesta di proroga fino a 6 (sei) mesi da parte dell'impresa entro i termini di cui al richiamato punto 10.2, lettera *b*).

13.4. Il *Soggetto gestore* valuta la richiesta di proroga di cui alla lettera *b*) del punto 13.3, comunicando all'impresa richiedente l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre il termine di cui al punto 10.2, lettera *b*), saranno rigettate da parte del *Soggetto gestore*.

13.5. Nel caso di anticipazione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione, oltre alla fideiussione di cui al punto 13.2.1, dovrà essere corredata della documentazione attestante l'effettiva iscrizione dell'impresa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, nonché l'inesistenza, mediante autocertificazione, di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa. Il *Soggetto gestore* potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il *Soggetto gestore* richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il *Soggetto gestore* eroga le somme dovute entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. L'anticipazione erogata è recuperata dal *Soggetto gestore* in quote proporzionali al contributo che l'impresa matura sui singoli stati di avanzamento



lavori; la fideiussione di cui al punto 13.2.1 è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.

13.6. Nel caso di stati di avanzamento lavori precedenti il saldo, costituisce parte integrante della richiesta di erogazione, oltre alla documentazione attestante l'effettiva iscrizione dell'impresa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la documentazione relativa a:

- a)* la disponibilità dei locali idonei all'attività;
- b)* l'avanzamento contabile del programma di investimento;
- c)* limitatamente alle richieste di erogazione presentate secondo le modalità di cui al punto 13.2.1, lettera *a)*, l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori.

L'impresa deve inoltre presentare la dichiarazione, tramite autocertificazione:

- a)* dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa;
- b)* della regolare tenuta delle scritture contabili.

Il *Soggetto gestore* potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L'erogazione degli stati di avanzamento lavori è subordinata all'esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il *Soggetto gestore* richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il *Soggetto gestore* eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Entro 45 (quarantacinque) giorni dall'erogazione degli stati di avanzamento lavori presentati secondo le modalità previste al punto 13.2.1, lettera *b)*, l'impresa beneficiaria dovrà fornire l'evidenza dei pagamenti della totalità delle spese relative agli investimenti ammessi nello stato di avanzamento lavori erogato e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori.

13.7. Nel caso di stato di avanzamento lavori a saldo o in unica soluzione, costituisce parte integrante della richiesta di erogazione, oltre alla documentazione attestante l'effettiva iscrizione dell'impresa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la documentazione relativa a:

- a)* la disponibilità dei locali idonei all'attività;
- b)* l'avanzamento contabile del programma di investimento;
- c)* l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori, fatta salva la fattispecie di cui al punto 13.2.2.

L'impresa deve inoltre presentare la dichiarazione, tramite autocertificazione, attestante:

- a)* l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa;
- b)* la regolare tenuta delle scritture contabili;



c) il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività.

Il *Soggetto gestore* potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

L'erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un'unica soluzione, è subordinata all'esito delle verifiche della documentazione di cui al presente punto e del sopralluogo di cui al punto 15. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il *Soggetto gestore* richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il *Soggetto gestore* eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.

13.8. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria.

13.9. A distanza di 6 (sei) mesi dall'ultimazione del programma di investimenti, convenzionalmente coincidente con la data di erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, o, in mancanza, con la data del sopralluogo di cui ai punti 15.1 e 15.3, il *Soggetto gestore* effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l'operatività. Al fine di tale controllo, le imprese beneficiarie trasmettono le informazioni necessarie, secondo lo schema reso disponibile dal *Soggetto gestore*, fatta salva l'eventuale richiesta di proroga da parte dell'impresa beneficiaria presentata entro i predetti termini di sei mesi. Il *Soggetto gestore* può, sulla base della richiesta motivata da parte dell'impresa, concedere un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi per l'avvio dell'attività. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, il *Soggetto gestore* dispone la revoca totale delle agevolazioni.

14. *Erogazione delle agevolazioni dei costi di esercizio*

14.1. Per i costi di esercizio di cui al punto 11.1, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 avviene su richiesta del soggetto beneficiario, **per costi relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento.**

14.2. Le richieste di erogazione devono essere presentate, utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza **del singolo semestre o multiplo di semestre oggetto di richiesta di erogazione.**

14.3. Tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.7, deve altresì essere trasmessa elettronicamente, utilizzando gli schemi resi disponibili dal *Soggetto gestore*, la documentazione attestante, **oltreché l'effettiva iscrizione dell'impresa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese:**



- a) la disponibilità dei locali idonei all'attività;
 - b) l'effettiva operatività dell'impresa beneficiaria in termini di valore della produzione e costi di funzionamento;
 - c) i costi sostenuti (quali ad esempio: contratto finanziamento e relativo estratto conto interessi corrisposti, contratto di locazione/leasing e relative fatture di canone, contratto di lavoro e buste paga del personale dipendente) ed evidenza dei pagamenti;
 - d) l'evidenza delle quote di ammortamento di pertinenza del periodo, tramite la presentazione di una situazione contabile aggiornata;
- nonché, la dichiarazione, tramite autocertificazione:
- e) dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa;
 - f) del possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività;
 - g) della regolare tenuta delle scritture contabili.

14.4. I pagamenti dei costi oggetto della richiesta di erogazione dovranno essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria.

14.5. Il *Soggetto gestore*, verificata la documentazione di cui al punto 14.3, eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa; laddove venisse riscontrata una carenza documentale, il *Soggetto gestore* richiede le integrazioni necessarie per procedere con l'iter di erogazione. Il mancato invio delle integrazioni richieste può determinare una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Il *Soggetto gestore*, prima dell'erogazione delle quote di finanziamento agevolato, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo, il *Soggetto gestore* può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni.

14.6. La sospensione dell'erogazione del finanziamento agevolato è altresì disposta nel caso in cui il *Soggetto gestore*, a seguito di controlli o ispezioni in loco, rilevi un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa presentato in sede di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilità del piano. In tal caso, il *Soggetto gestore* può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 12 mesi, entro il quale l'impresa beneficiaria può dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa beneficiaria, venga rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa, è disposta la revoca parziale delle agevolazioni.



15. Sopralluogo di verifica e controlli periodici

15.1. Il Soggetto gestore, anche a mezzo di società controllate, al fine di procedere all'erogazione del SAL a saldo, ovvero in un'unica soluzione, verifica la realizzazione del programma degli investimenti mediante un sopralluogo da effettuarsi presso la sede legale e/o operativa dell'impresa finanziata e, laddove necessario, presso i locali in cui è conservata la documentazione contabile e fiscale.

15.2. In sede di sopralluogo sono verificati:

- a) la permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
- b) la regolarità dei libri contabili e fiscali;
- c) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata;
- d) l'esistenza, la consistenza e la corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli programmati;
- e) l'installazione e il funzionamento del complesso degli impianti, consistente nella verifica degli allacciamenti, della loro idonea collocazione ai fini dell'entrata in produzione e dell'eventuale collaudo.

15.3. In caso di mancata presentazione del SAL a saldo, il sopralluogo di cui al punto 15.1 verrà comunque effettuato entro il termine fissato al punto **13.3, lettera b)**, con conseguente eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni.

16. Cumulo delle agevolazioni

16.1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

17. Revoca delle agevolazioni

17.1. E' disposta la revoca totale delle agevolazioni di cui al punto 9 nei seguenti casi:

- a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art. 25 del *decreto-legge n. 179/2012* per la qualificazione di *start-up innovativa*, prima che sia decorso il periodo previsto dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 del *decreto-legge n. 179/2012*;
- b) l'impresa beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;



- c) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti di cui al punto 10.1, salvo eventi straordinari non riconducibili alla normale assunzione del rischio imprenditoriale e le eventuali proroghe autorizzate dal *Soggetto gestore*, ovvero qualora il programma di investimenti sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio del *Soggetto gestore*, organico e funzionale;
- c-bis) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del pagamento della totalità delle spese ammesse alle agevolazioni negli stati di avanzamento lavori erogati ai sensi del punto 13.2.1, lettera b), della presente circolare;**
- c-ter) qualora l'impresa beneficiaria a seguito dei controlli di cui ai punti 13.9 e 14.5 risulti non operativa;**
- c-quater) qualora l'impresa abbia ricevuto altri contributi pubblici per le spese di cui al punto 10 e i costi di cui al punto 11, fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 16, in merito alla cumulabilità delle agevolazioni con la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;**
- d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza l'autorizzazione del *Soggetto gestore*, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;
- e) l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;
- f) ricorrano le condizioni di cui ai punti **13.5, 13.6, 13.7, 13.9**, 14.5 e 15.3 della presente circolare, qualora, a giudizio del *Soggetto gestore*, ricorrano condizioni irreversibili o di particolare gravità;
- g) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- h) l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui al punto 18;
- i) negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.

17.2. E' disposta la revoca parziale delle agevolazioni di cui al punto 9 nei seguenti casi:

- a) vengano meno, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione, le condizioni di cui al punto 9.2. In questo caso la revoca parziale riguarderà la maggior agevolazione ottenuta dalla società in virtù del possesso dei requisiti di cui al punto 9.2, e sarà commisurata al periodo di mancata titolarità dei requisiti da parte del soggetto beneficiario;
- b) l'attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;



- c) ricorrano le condizioni di cui ai punti **13.5, 13.6, 13.7**, 14.5, 14.6 e 15.3 della presente circolare, qualora, a giudizio del *Soggetto gestore*, ricorrano condizioni di non particolare gravità;
- d) relativamente alle start-up innovative localizzate **nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** e nel territorio del cratere sismico aquilano, l'impresa beneficiaria trasferisca l'attività in territori non coperti, in relazione alla tipologia di risorse finanziarie utilizzate per la loro concessione, dalle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione. In questo caso la revoca parziale sarà commisurata al periodo di mancata titolarità dei requisiti da parte del soggetto beneficiario.

18. Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione

18.1. In ogni fase del procedimento il *Soggetto gestore* e il *Ministero* possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

18.2. Il *Ministero* presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente *Decreto*, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

18.3. I Soggetti beneficiari devono:

- a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. In particolare, lo svolgimento delle attività di controllo, ispezione e monitoraggio devono essere consentite in relazione a quanto stabilito **dal Regolamento (UE) n. 1303/2013**;
- b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal **Regolamento (UE) n. 1303/2013**, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
- c) **limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l'utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'Allegato XII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenuto conto di quanto disposto in merito dalle Linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 allegate al decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;**
- c-bis*) **limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l'utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, assicurare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di**



stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;

- d) garantire, in ottemperanza a quanto previsto dall'**articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013** che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- e) evidenziare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

18.4. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al *Decreto*, il *Ministero* può avvalersi del "Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie" della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

18.5. I dati relativi all'attuazione degli interventi previsti dal *Decreto* sono trasmessi al "sistema permanente di monitoraggio e valutazione", istituito dall'articolo 32 del *Decreto-legge n. 179/2012* al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle *start-up innovative* e di valutarne l'impatto sulla crescita.

19. Disposizioni relative ai beneficiari di cui ai D.M. 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013

19.1. Il termine ultimo per la presentazione dello stato di avanzamento a saldo di cui al punto 21.3 lettera c) della Circolare 20 giugno 2013 è prorogato al 31 dicembre 2015.

20. Modalità di comunicazione e punti di contatto

20.1. Le comunicazioni tra Soggetto gestore e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, fatto salvo quanto diversamente indicato nella presente circolare.

20.2. Tutte le informazioni saranno rese disponibili tramite:

- portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it
- portale Invitalia: www.invitalia.it.

21. Elenco allegati.

1. Griglia dei punteggi dei criteri di valutazione (piani di impresa che non comprendono le spese di cui al punto 10.1);
2. Griglia dei punteggi dei criteri di valutazione (piani di impresa che comprendono le spese di cui al punto 10.1).

Piani di impresa che non comprendono le spese di cui al punto 10.1					
Macroambiti di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max	
Caratteristiche del soggetto proponente/ attuatore (max. 30 punti)	a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall'impresa e al piano di impresa	a.1) Coerenza delle competenze manageriali , rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<ul style="list-style-type: none"> Competenze non adeguate/parzialmente inadeguate da 0 a 6 punti Competenze sufficienti/discrete da 7 a 10 punti Competenze buone/ottime da 11 a 12 punti 	12	
		a.2) Coerenza delle esperienze e delle qualifiche relative alle competenze tecniche , rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<ul style="list-style-type: none"> Competenze non adeguate/parzialmente inadeguate da 0 a 6 punti Competenze sufficienti/discrete da 7 a 10 punti Competenze buone/ottime da 11 a 12 punti 	12	
		a.3) Coerenza tra competenze e ruoli attribuiti	<ul style="list-style-type: none"> I ruoli attribuiti non sono coerenti con le competenze 0 punti I ruoli attribuiti sono parzialmente coerenti con le competenze da 1 a 3 punti I ruoli attribuiti sono pienamente coerenti con le competenze 4 punti 	4	
		a.4) Rating di legalità	<ul style="list-style-type: none"> L'impresa non ha conseguito il rating di legalità 0 punti L'impresa ha conseguito il rating di legalità 2 punti 	2	
		Punteggio max criterio a)			30
		<i>punteggio minimo per l'ammissibilità criterio a) 20 punti</i>			
Qualità della proposta e incidenza del progetto per l'ambito/settore di riferimento (max. 30 punti)	b) carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive	b.1) Capacità dell'impresa di introdurre innovazioni di processo	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione di innovazione di processo finalizzata all'efficientamento dei processi aziendali e/o alla riduzione dell'impatto ambientale e/o all'innovazione sociale da 0 a 2 punti 	2	
		b.2) Capacità dell'impresa di introdurre innovazioni di prodotto/servizio	<ul style="list-style-type: none"> Non vi è un nuovo prodotto/servizio 0 punti Il nuovo prodotto/servizio non offre un significativo vantaggio al cliente rispetto all'offerta presente sul mercato 1 punto Il nuovo prodotto/servizio risponde meglio dell'offerta presente sul mercato ai bisogni dei clienti o intercetta nuovi bisogni 2 punti 	2	
		b.3) Capacità dell'impresa di orientarsi a nuovi mercati	<ul style="list-style-type: none"> Non vi è una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato 0 punti Vi è una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato 1 punto 	1	
		Punteggio max criterio b)			5
	<i>punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) 2 punti</i>				
	c) Potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing	c.1) Analisi del mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> Non attendibile 0 punti Parzialmente attendibile da 1 a 2 punti Attendibile da 3 a 4 punti 	4	
		c.2) Bisogni da soddisfare	<ul style="list-style-type: none"> Non individuati 0 punti Parzialmente individuati 1 punto Puntualmente individuati 2 punti 	2	
		c.3) Attendibilità dell'analisi competitiva	<ul style="list-style-type: none"> Non attendibile 0 punti Parzialmente attendibile 1 punto Attendibile da 2 a 3 punti 	3	
		c.4) Vantaggio competitivo	<ul style="list-style-type: none"> Debole da 0 a 1 punti potenzialmente significativo da 2 a 5 punti significativo da 6 a 7 punti 	7	
		c.5) Efficacia e coerenza delle strategie di prodotto/servizio, prezzo, comunicazione e distribuzione	<ul style="list-style-type: none"> strategie di marketing deboli e/o incoerenti da 0 a 1 punti strategie di marketing parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti da 2 a 7 punti strategie di marketing appropriate e coerenti da 8 a 9 punti 	9	
Punteggio max criterio c)			25		
<i>punteggio minimo per l'ammissibilità criterio c) 18 punti</i>					

Piani di impresa che non comprendono le spese di cui al punto 10.1				
Macroambiti di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
Fattibilità tecnica dell'investimento e sostenibilità economico-finanziaria del progetto (max. 20 punti)	d) Sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa	d.1) Fattibilità tecnica dell'iniziativa, in rapporto alla completezza e coerenza dell'assetto produttivo e della struttura organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> L'assetto produttivo non è adeguatamente descritto o risulta incoerente da 0 a 1 punti L'assetto produttivo risulta sufficientemente descritto e sostanzialmente coerente da 2 a 3 punti L'assetto produttivo è ben descritto e pienamente coerente 4 punti 	4
			<ul style="list-style-type: none"> La struttura organizzativa non è adeguatamente descritto o risulta incoerente da 0 a 1 punti La struttura organizzativa risulta sufficientemente descritta e sostanzialmente coerente da 2 a 3 punti La struttura organizzativa è ben descritta e pienamente coerente 4 punti 	4
		d.2) Attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari dell'iniziativa	<ul style="list-style-type: none"> Il prospetto fonti/impieghi è inattendibile e/o non permette di far fronte a tutte le spese generando un fabbisogno per il quale non è stata prevista alcuna copertura 0 punti La copertura delle spese previste avviene con il contributo di fonti a breve termine da 1 a 2 punti La copertura delle spese previste avviene con fonti consolidate da 3 a 5 punti La copertura delle spese previste avviene con consistente apporto di capitale proprio 6 punti 	6
		d.3) Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità	<ul style="list-style-type: none"> Le previsioni di redditività non sono attendibili, anche in relazione ai risultati economici consuntivi (se disponibili), e/o i fatturati previsti non assicurano la copertura dei costi che dovranno essere sostenuti e pertanto non si evidenzia una sufficiente redditività dell'iniziativa proposta, né la potenziale capacità restitutoria del finanziamento 0 punti I fatturati previsti sono attendibili, anche in relazione ai risultati economici consuntivi (se disponibili), e consentono la copertura dei costi della normale gestione operativa e la potenziale capacità restitutoria del finanziamento da 1 a 4 punti I fatturati previsti sono attendibili, anche in relazione ai risultati economici consuntivi (se disponibili), e consentono la copertura dei costi della normale gestione operativa, e evidenziano la potenziale capacità restitutoria del finanziamento e margini più che sufficienti da 5 a 6 punti 	6
		Punteggio max criterio d)		
<i>punteggio minimo per l'ammissibilità criterio d) 12 punti</i>				
Punteggio massimo conseguibile				80
Punteggio minimo per l'ammissibilità				52

Punteggio aggiuntivo di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), D.M. 24 settembre 2014

Nel caso di start-up innovative il cui piano d'impresa è finanziato per almeno il 30% da uno o più "investitori qualificati", è attribuito il punteggio di **28 punti** complessivi per i parametri a1), a2) e a3) del criterio di valutazione a), ed il punteggio di **25 punti** complessivi per il criterio di valutazione c).

Piani di impresa che comprendono le spese di cui al punto 10.1					
Macroambiti di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max	
Caratteristiche del soggetto proponente/attuatore (max. 30 punti)	a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall'impresa e al piano di impresa	a.1) Coerenza delle competenze manageriali , rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<ul style="list-style-type: none"> Competenze non adeguate/parzialmente inadeguate da 0 a 6 punti Competenze sufficienti/discrete da 7 a 10 punti Competenze buone/ottime da 11 a 12 punti 	12	
		a.2) Coerenza delle esperienze e delle qualifiche relative alle competenze tecniche , rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<ul style="list-style-type: none"> Competenze non adeguate/parzialmente inadeguate da 0 a 6 punti Competenze sufficienti/discrete da 7 a 10 punti Competenze buone/ottime da 11 a 12 punti 	12	
		a.3) Coerenza tra competenze e ruoli attribuiti	<ul style="list-style-type: none"> I ruoli attribuiti non sono coerenti con le competenze 0 punti I ruoli attribuiti sono parzialmente coerenti con le competenze da 1 a 3 punti I ruoli attribuiti sono pienamente coerenti con le competenze 4 punti 	4	
		a.4) Rating di legalità	<ul style="list-style-type: none"> L'impresa non ha conseguito il rating di legalità 0 punti L'impresa ha conseguito il rating di legalità 2 punti 	2	
		Punteggio max criterio a)			30
		<i>punteggio minimo per l'ammissibilità criterio a) 20 punti</i>			
Qualità della proposta e incidenza del progetto per l'ambito/settore di riferimento (max. 30 punti)	b) carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive	b.1) Capacità dell'impresa di introdurre innovazioni di processo	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione di innovazione di processo finalizzata all'efficientamento dei processi aziendali e/o alla riduzione dell'impatto ambientale e/o all'innovazione sociale da 0 a 2 punti 	2	
		b.2) Capacità dell'impresa di introdurre innovazioni di prodotto/servizio	<ul style="list-style-type: none"> Non vi è un nuovo prodotto/servizio 0 punti Il nuovo prodotto/servizio non offre un significativo vantaggio al cliente rispetto all'offerta presente sul mercato 1 punto Il nuovo prodotto/servizio risponde meglio dell'offerta presente sul mercato ai bisogni dei clienti o intercetta nuovi bisogni 2 punti 	2	
		b.3) Capacità dell'impresa di orientarsi a nuovi mercati	<ul style="list-style-type: none"> Non vi è una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato 0 punti Vi è una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato 1 punto 	1	
		Punteggio max criterio b)			5
	<i>punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) 2 punti</i>				
	c) Potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento del relativo business, delle strategie di marketing	c.1) Analisi del mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> Non attendibile 0 punti Parzialmente attendibile da 1 a 2 punti Attendibile da 3 a 4 punti 	4	
		c.2) Bisogni da soddisfare	<ul style="list-style-type: none"> Non individuati 0 punti Parzialmente individuati 1 punto Puntualmente individuati 2 punti 	2	
		c.3) Attendibilità dell'analisi competitiva	<ul style="list-style-type: none"> Non attendibile 0 punti Parzialmente attendibile 1 punto Attendibile da 2 a 3 punti 	3	
		c.4) Vantaggio competitivo	<ul style="list-style-type: none"> Debole da 0 a 1 punti potenzialmente significativo da 2 a 5 punti significativo da 6 a 7 punti 	7	
		c.5) Efficacia e coerenza delle strategie di prodotto/servizio, prezzo, comunicazione e distribuzione	<ul style="list-style-type: none"> strategie di marketing deboli e/o incoerenti da 0 a 1 punti strategie di marketing parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti da 2 a 7 punti strategie di marketing appropriate e coerenti da 8 a 9 punti 	9	
Punteggio max criterio c)			25		
<i>punteggio minimo per l'ammissibilità criterio c) 18 punti</i>					

Piani di impresa che comprendono le spese di cui al punto 10.1				
Macroambiti di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
Fattibilità tecnica dell'investimento e sostenibilità economico-finanziaria del progetto (max. 20 punti)	d) Sostenibilità economica e finanziaria	d.1) Attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari dell'iniziativa	<ul style="list-style-type: none"> Il prospetto fonti/impieghi è inattendibile e/o non permette di far fronte a tutte le spese generando un fabbisogno per il quale non è stata prevista alcuna copertura 0 punti La copertura delle spese previste avviene con il contributo di fonti a breve termine da 1 a 2 punti La copertura delle spese previste avviene con fonti consolidate da 3 a 4 punti La copertura delle spese previste avviene con consistente apporto di capitale proprio 5 punti 	5
		d.2) Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità	<ul style="list-style-type: none"> Le previsioni di redditività non sono attendibili, anche in relazione ai risultati economici consuntivi (se disponibili), e/o i fatturati previsti non assicurano la copertura dei costi che dovranno essere sostenuti e pertanto non si evidenzia una sufficiente redditività dell'iniziativa proposta, né la potenziale capacità restitutoria del finanziamento 0 punti I fatturati previsti sono attendibili, anche in relazione ai risultati economici consuntivi (se disponibili), e consentono la copertura dei costi della normale gestione operativa e la potenziale capacità restitutoria del finanziamento da 1 a 3 punti I fatturati previsti sono attendibili, anche in relazione ai risultati economici consuntivi (se disponibili), e consentono la copertura dei costi della normale gestione operativa, e evidenziano la potenziale capacità restitutoria del finanziamento e margini più che sufficienti da 4 a 5 punti 	5
	Punteggio max criterio d)			10
	<i>punteggio minimo per l'ammissibilità criterio d) 6 punti</i>			
	e) Fattibilità tecnologica ed operativa del programma d'investimento	e.1) Grado di analisi e sviluppo del prodotto/servizio	<ul style="list-style-type: none"> Prodotto/servizio non descritto 0 punti Prodotto/servizio e fasi delle attività di sviluppo sufficientemente descritti 1 punto Prodotto/servizio sufficientemente descritto e testato o pronto per la messa in produzione 2 punti 	2
		e.2) Fattibilità tecnica dell'iniziativa, in rapporto alla completezza e coerenza dell'assetto produttivo e della struttura organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> L'assetto produttivo non è adeguatamente descritto o risulta incoerente da 0 a 1 punti L'assetto produttivo risulta sufficientemente descritto e sostanzialmente coerente da 2 a 3 punti L'assetto produttivo è ben descritto e pienamente coerente 4 punti 	4
			<ul style="list-style-type: none"> La struttura organizzativa non è adeguatamente descritto o risulta incoerente da 0 a 1 punti La struttura organizzativa risulta sufficientemente descritta e sostanzialmente coerente da 2 a 3 punti La struttura organizzativa è ben descritta e pienamente coerente 4 punti 	4
		Punteggio max criterio criterio e)		
	<i>punteggio minimo per l'ammissibilità criterio e) 6 punti</i>			
	Punteggio massimo conseguibile			
Punteggio minimo per l'ammissibilità				52

Punteggio aggiuntivo di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), D.M. 24 settembre 2014

Nel caso di start-up innovative il cui piano d'impresa è finanziato per almeno il 30% da uno o più "investitori qualificati", è attribuito il punteggio di **28 punti** complessivi per i parametri a1), a2) e a3) del criterio di valutazione a), ed il punteggio di **25 punti** complessivi per il criterio di valutazione c).